

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 14/04/2011

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/31464-la-capacit-penale-o-imputabilit>

Autore: Rovere Enzo

La capacità penale o imputabilità

LA CAPACITA' PENALE *o imputabilità*

Articoli da 85 a 98 del codice penale

Il giudizio di colpevolezza presuppone la presenza di determinati elementi, primo fra tutti la capacità, come prevede l'articolo 85 del codice penale, e precisamente:

Art. 85 del codice penale *capacità di intendere e di volere*

Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se, al momento in cui lo ha commesso, non era imputabile.

E' imputabile chi ha la capacità d'intendere e di volere.

Occorre tenere presente, a tale proposito, che la capacità è, senza dubbio, uno dei problemi centrali e più importanti del diritto penale, ma occorre pure non dimenticare che, se la capacità equivale nel diritto penale ad imputabilità, l'imputabilità stessa richiede la presenza di libertà e piena coscienza delle proprie azioni, perché non ha alcun senso punire chi ha commesso un reato senza essere in possesso della piena capacità di intendere e di volere, che è quindi sinonimo di libertà.

Allo stato di imputabilità si contrappone quello di non imputabilità, ossia di incapacità di intendere e di volere. In altre parole, colui che si trova in condizione di incapacità non può essere punito, perché non gli può essere mosso alcun rimprovero per quanto ha fatto. In altre parole, se l'imputabilità consiste nella capacità di intendere e di volere, questa può mancare perché la persona, per ragioni di età, non ha raggiunto un determinato grado di sviluppo fisico e psichico, o perché si è in presenza di una circostanza, che toglie, o diminuisce vistosamente, in via permanente o in via transitoria, la capacità stessa.

Ma quali sono, in pratica, le cause di esclusione della imputabilità previste dal codice penale? = sono: la minore età, l'infermità mentale, l'ubriachezza, la cronica intossicazione di alcool o di sostanze stupefacenti, il sordomutismo.

Vediamoli uno ad uno:

MINORE ETA'

Il nostro codice penale fissa il termine della minore età a diciotto anni compiuti, con la precisazione che la minore età è poi comunque distinta in due periodi: il primo fino ai quattordici anni compiuti, ed il secondo che comprende l'età dai quattordici anni fino ai diciotto anni. Nel primo periodo, e cioè fino ai quattordici anni, vi è una presunzione assoluta di mancanza di capacità di intendere e di volere, come recita l'articolo 97 del codice penale:

Art. 97 del codice penale
minore degli anni quattordici

Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i quattordici anni.

Per quanto riguarda la minore età, occorre però tenere conto anche di quanto dispone l'articolo 224, primo comma, del codice penale, e precisamente:

Art. 224 del codice penale
minore non imputabile

Qualora il fatto commesso da un minore degli anni quattordici sia preveduto dalla legge o come delitto, ed egli sia pericoloso (*), il giudice, tenuto specialmente conto della gravità del fatto e delle condizioni morali della famiglia in cui il minore è vissuto, ordina che questi sia ricoverato nel riformatorio giudiziario o posto in libertà vigilata.

Omissis

(*)

agli effetti della legge penale, è socialmente pericolosa la persona, anche se non imputabile o non punibile, che ha commesso un fatto previsto dalla legge come reato, quando è probabile che commetta nuovi fatti previsti, appunto, dalla legge come reati.

Nel valutare la pericolosità o meno di una persona, il giudice deve tener conto della gravità del reato, desunta dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità dell'azione; nonché dalla gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato, dalla intensità del dolo o dal grado della colpa.

Il giudice deve tener conto, anche, della capacità a delinquere del colpevole desunta dai motivi a delinquere e dal carattere del reo, dai precedenti penali e giudiziari e, in genere, dalla condotta e dalla vita del reo, antecedenti al reato; ed ancora, dalla condotta contemporanea o susseguente al reato, e dalle condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo.

Per quanto riguarda l'età, che va dai quattordici anni e fino ai diciotto compiuti, ce ne dà descrizione il successivo articolo 98 del codice penale, che recita, appunto, così:

Art. 98 del codice penale
minore degli anni diciotto

E' imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i quattordici anni, ma non ancora i diciotto, se aveva capacità di intendere e di volere, ma la pena è diminuita.

Quando la pena detentiva inflitta è inferiore a cinque anni, o si tratta di pena pecuniaria, alla condanna non conseguono pene accessorie. Se si tratta di pena più grave, la condanna importa soltanto l'interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a cinque anni, e, nei casi stabiliti dalla legge, la sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori.

Ne risulta, quindi, che in tale periodo non esiste alcuna presunzione, né di capacità, né di incapacità, ma il giudice deve accertare, caso per caso, se il soggetto era imputabile. Si tratta di un giudizio psicologico, nel quale va tenuto conto, non solo dello sviluppo intellettuale, ma anche di quello morale, che è necessariamente connesso con le condizioni di vita individuale, familiare e sociale del soggetto .

Il minore non imputabile, sia perché al momento del fatto non aveva compiuto gli anni quattordici, sia perché, pur avendoli compiuti, è riconosciuto privo della capacità di intendere e di volere per immaturità mentale, viene prosciolto, e cioè non è assoggettato a pena.

Tuttavia, la società non rimane indifesa dinanzi al fatto criminoso da lui commesso, perché, trattandosi di delitto, si applicano al minore, che sia riconosciuto socialmente pericoloso, le misure di sicurezza del riformatorio giudiziario o della libertà vigilata, ai sensi dell'articolo 224 del codice penale (*vedasi nota a pagina 2*).

L'autore del reato che, avendo compiuto i quattordici anni e non ancora i diciotto, sia riconosciuto imputabile, invece, viene sottoposto a pena, ma questa è diminuita. Il giudice, inoltre, se ritiene che il soggetto sia pericoloso, ordina che dopo l'esecuzione della pena il medesimo venga ricoverato in un riformatorio giudiziario o posto in libertà vigilata, ex art. 225 c.p. (*).

In questo caso, pertanto, si ha il cumulo della pena con la misura di sicurezza. Per le pene accessorie provvede la seconda parte dell'articolo 98 del codice penale (*vedasi a pagina 2*).

(*)

Art. 225 del codice penale
minore imputabile

Quando il minore, che ha compiuto gli anni quattordici, ma non ancora i diciotto, sia riconosciuto imputabile, il giudice può ordinare che, dopo la esecuzione della pena, egli sia ricoverato in un riformatorio giudiziario o posto in libertà vigilata.....(*omissis*).

E' sempre applicata una delle predette misure di sicurezza al minore, che sia condannato per delitto, durante la esecuzione di una misura di sicurezza, a lui precedentemente applicata per difetto di imputabilità.

Per i reati commessi dai minori esiste un apposito organismo, che si chiama "Tribunale per i minorenni", distinto da quello ordinario, composto da magistrati specializzati e con la collaborazione di esperti in assistenza sociale, in antropologia criminale, psichiatrica e pedagogica.

A tale Tribunale è prescritto di tenere nel maggior conto possibile la personalità del minore delinquente, con l'esame delle cause della deviazione morale e la ricerca dei mezzi più opportuni per operare la rieducazione.

A tale scopo, il Tribunale per i minorenni deve accertare i precedenti personali e familiari del minore, sotto l'aspetto fisico, psichico, morale ed ambientale, assumendo informazioni e sentendo il parere di tecnici.

Per favorire, poi, la redenzione dei minori, che si sono resi colpevoli di reati, è stata prevista la possibilità di concedere a costoro i benefici del perdono giudiziale, della sospensione condizionale della pena, della liberazione condizionale e della riabilitazione.

INFERMITA' di MENTE

L'infermità di mente è regolata dagli articoli 88 e 89 del codice penale (*). La parola "mente", che figura nei due articoli citati, ha un significato più ampio. Infatti, vi sono compresi, non solo tutti i processi intellettivi, dai più elementari ai più complessi (*percezione, attenzione, memoria, rappresentazione, giudizio, ragionamento, ecc.*), ma anche quelli della volontà.

L'alterazione della mente, poi, deve dipendere da infermità. L'anomalia dello stato mentale, affinché produca i suoi effetti, deve ovviamente esistere nel momento in cui il soggetto ha commesso il fatto

(*)

Art. 88 del codice penale
vizio totale di mente

Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da escludere la capacità d'intendere o di volere.

Art. 89 del codice penale
vizio parziale di mente

Chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da scemare grandemente, senza escluderla, la capacità d'intendere o di volere, risponde del reato commesso, ma la pena è diminuita.

Per escludere o diminuire l'imputabilità, non basta l'esistenza di una anomalia mentale nel momento del fatto, ma occorre anche un nesso causale, come nell'ipotesi dell'individuo, affetto da mania di persecuzione, che uccida il suo presunto persecutore.

Se invece il delitto viene commesso in un campo diverso da quello che interessa il settore psichico alterato, lo stato psicologico non influisce sull'imputabilità, come, ad esempio, il caso di colui che commette una violenza carnale, che non abbia alcun rapporto con l'anomalia mentale.

Se risulta, come recita l'articolo 71 del codice di procedura penale, che lo stato mentale dell'imputato è tale da impedirne la cosciente partecipazione al procedimento, il giudice dispone con ordinanza che questo sia sospeso, sempre che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere.

La sospensione, ai sensi del successivo art. 72 dello stesso codice di procedura, al comma 2, viene revocata con ordinanza, non appena risulti che lo stato mentale dell'imputato ne consente la cosciente partecipazione al procedimento, ovvero che nei confronti dell'imputato deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento, o di non luogo a procedere.

Il vizio di mente può essere totale, quando lo stato mentale è tale da escludere la capacità d'intendere e di volere, oppure può essere parziale, quando tale capacità è diminuita. Il codice penale, nel citato

articolo 89 (*vedi pagina 4*), riconosce il vizio parziale di mente, ma la limita ai casi più gravi.

Infatti, dal testo del citato articolo 89 si desume che, per l'esistenza del vizio parziale di mente, occorre che lo stato mentale sia tale da **“scemare grandemente”** la capacità d'intendere e di volere.

Si deve trattare, pertanto, di uno stato patologico veramente serio, e ciò naturalmente per evitare che ogni minima forma di nervosismo possa dare luogo alla diminuzione di pena prevista per tale forma di vizio mentale.

Il vizio totale di mente

ha per conseguenza il proscioglimento dell'imputato, al quale, però, si applica di regola la misura di sicurezza in un ospedale psichiatrico giudiziario, come recita l'articolo 222 del codice penale, qui di seguito riportato:

Art. 222 del codice penale ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario

Nel caso di proscioglimento per infermità psichica, ovvero per intossicazione cronica da alcool o da sostanze stupefacenti, ovvero per sordomutismo, è sempre (*) ordinato il ricovero dell'imputato in un ospedale psichiatrico giudiziario, per un tempo non inferiore a due anni; salvo che si tratti di contravvenzioni o di delitti colposi o di altri delitti per i quali la legge stabilisce la pena pecuniaria o la reclusione per un tempo non superiore al massimo a due anni, nei quali casi la sentenza di proscioglimento è comunicata all'Autorità di pubblica sicurezza.

La durata minima del ricovero nell'ospedale psichiatrico giudiziario è di dieci anni, se per il fatto commesso la legge stabilisce l'ergastolo, ovvero di cinque se per il fatto commesso la legge stabilisce la pena della reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a dieci anni.

Nel caso in cui la persona ricoverata in un ospedale psichiatrico giudiziario debba scontare una pena restrittiva della libertà personale, l'esecuzione di questa è differita fino a che perduri il ricovero nell'ospedale psichiatrico.

Omissis

(*)

La Corte Costituzionale, con sentenza nr. 253 del 18/7/2003, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale articolo “nella parte in cui non consente al giudice, nei casi ivi previsti, di adottare, in luogo del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, una diversa misura di sicurezza, prevista dalla legge, idonea ad assicurare adeguate cure dell'infermo di mente ed a far fronte alla sua pericolosità sociale”.

Ancora, la Corte Costituzionale, con sentenza nr. 139 dell'8/7/1982, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo il primo comma di tale articolo “nella parte in cui

non subordina il provvedimento di ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario dell'imputato prosciolto per infermità psichica al previo accertamento da parte del giudice della cognizione e della esecuzione della persistente pericolosità sociale derivante dalla infermità medesima al tempo dell'applicazione della misura".

Infine, sempre la Corte Costituzionale, con sentenza nr. 324 del 24/7/1998, ha dichiarato l'illegittimità del primo e secondo comma di tale articolo "nella parte in cui prevede l'applicazione anche ai minori della misura di sicurezza del ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario".

Il vizio parziale di mente

pur non escludendo l'imputabilità, importa soltanto una diminuzione di pena, in aggiunta alla quale si applica normalmente la misura di sicurezza dell'assegnazione ad una casa di cura e di custodia, ai sensi dell'articolo 219 del codice penale.

Si ha, così, il cumulo della pena con la misura di sicurezza, come avviene per i minori imputabili: prima si esegue la pena restrittiva della libertà personale e, dopo che questa è stata scontata, si fa luogo al ricovero in una casa di cura e di custodia.

Ma il giudice, tenuto conto delle particolari condizioni d'infermità psichica del condannato, può disporre che il ricovero in una casa di cura e di custodia venga eseguito prima che sia iniziata o abbia termine l'esecuzione della pena restrittiva della libertà personale (*vedi art. 220 codice penale*).

Art. 220 del codice penale *esecuzione dell'ordine di ricovero*

L'ordine di ricovero del condannato nella casa di cura e di custodia è eseguito dopo che la pena restrittiva della libertà personale sia stata scontata o sia altrimenti estinta.

Il giudice, nondimeno, tenuto conto delle particolari condizioni d'infermità psichica del condannato, può disporre che il ricovero venga eseguito prima che sia iniziata o abbia termine la esecuzione della pena restrittiva della libertà personale.

Il provvedimento è revocato quando siano venute meno le ragioni che lo determinarono, ma non prima che sia decorso il termine minimo stabilito nell'articolo precedente (*vedi art. 219*).

Il condannato, dimesso dalla casa di cura e di custodia, è sottoposto all'esecuzione della pena.

IL SORDOMUTISMO

Il sordomutismo è compreso fra le cause che escludono o diminuiscono l'imputabilità, in quanto l'udito e la parola sono essenziali per lo sviluppo psichico dell'essere umano.

La legge respinge ogni presunzione di inferiorità psichica per il sordomutismo ed ha adottato il criterio di far dipendere il giudizio sull'imputabilità da un esame concreto da effettuarsi caso per caso.

Quindi, come si rileva dall'articolo 96 del codice penale, quando l'autore del reato è sordomuto, si deve di volta in volta accertare se, nel momento in cui ha commesso il fatto, egli aveva la capacità d'intendere e di volere; in caso affermativo occorre stabilire se tale capacità era piena o diminuita, intendendosi per diminuita quella che è, per dirla con il codice, "grandemente scemata".

Art. 96 del codice penale *sordomutismo*

Non è imputabile il sordomuto che, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva, per causa della sua infermità, la capacità d'intendere e di volere.

Se la capacità d'intendere o di volere era grandemente scemata, ma non esclusa, la pena è diminuita.

Quando si riconosce che la capacità anzidetta era piena, il sordomuto viene trattato come ogni persona normale.

Se, invece, si accerta che la capacità non sussisteva, egli è parificato all'individuo affetto da vizio totale di mente e, perciò, viene prosciolto ed in genere viene assoggettato ad una misura di sicurezza.

Se, infine, risulta che la capacità d'intendere o di volere, senza essere esclusa, era di molto venuta meno, il soggetto viene punito, ma la pena è diminuita, ed a questa di regola si aggiunge l'assegnazione ad una casa di cura e di custodia.

Il sordomuto, pertanto, che non sia riconosciuto pienamente imputabile, ha lo stesso trattamento degli infermi di mente.

L'UBRIACHEZZA

Il codice penale, nel disciplinare l'ubriachezza, si è ispirato a criteri di severità, allo scopo di combattere la piaga sociale dell'alcoolismo. Infatti, l'uso eccessivo dell'alcool determina gravi perturbazioni nella mente, alterando o attenuando il senso critico e determinando l'irregolare funzionamento dei freni inibitori.

Vengono distinti i seguenti tipi di ubriachezza :

UBRIACHEZZA ACCIDENTALE *o incolpevole*

Viene regolata dall'articolo 91 del codice penale, che la descrive come "*ubriachezza derivata da caso fortuito o da forza maggiore*".

Tale specie di ubriachezza si ha quando lo stato di ebrietà non deriva da colpa dell'individuo, e pertanto quando al soggetto non si può muovere alcun rimprovero, neppure di semplice leggerezza.

Per esempio, se il fatto avviene per scherzo o per cattiveria di estranei; o chi, per errore, beve alcool credendolo una bevanda innocua.

Può essere pure il caso di chi, colto da malore, ingerisce una sostanza che ritiene gli faccia bene e che, invece, contiene alcool in quantità eccessiva.

Altro esempio potrebbe essere quello dell'operaio che, lavorando in una distilleria, si ubriaca involontariamente per aver respirato vapori di alcool che si trovano nell'aria.

Art. 91 del codice penale *ubriachezza derivata da caso fortuito o da forza maggiore*

Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva la capacità d'intendere o di volere, a cagione di piena ubriachezza derivata da caso fortuito o da forza maggiore

Se l'ubriachezza non era piena, ma era tuttavia tale da scemare grandemente, senza escluderla, la capacità d'intendere e di volere, la pena è diminuita.

Verificandosi, pertanto, l'ubriachezza accidentale, alla luce dell'art. 91 c.p., occorre distinguere se sia o no piena, e cioè se la perturbazione elimini la capacità d'intendere o di volere, oppure la diminuisca grandemente, senza escluderla.

Nel primo caso, il soggetto non è imputabile e, quindi, viene prosciolto; mentre, nel secondo caso beneficia di una diminuzione di pena.

UBRIACHEZZA VOLONTARIA

Tale tipo di ubriachezza si verifica, non solo quando l'individuo ha voluto intenzionalmente ubriacarsi, ma anche quando si è ubriacato per imprudenza o negligenza, e, cioè, quando poteva prevedere che, ingerendo quella data sostanza in quella data quantità, si sarebbe ubriacato.

Per tale motivo, il codice penale, all'articolo 92 (*), ha disposto che l'ubriachezza "non esclude, né diminuisce l'imputabilità".

(*)

Art. 92 del codice penale
ubriachezza volontaria o colposa, ovvero preordinata

L'ubriachezza, non derivata da caso fortuito o da forza maggiore, non esclude né diminuisce la imputabilità.

Se l'ubriachezza era preordinata al fine di commettere il reato, o di prepararsi una scusa, la pena è aumentata.

La responsabilità, in sostanza, in questo caso di ubriachezza, è dolosa se il soggetto, nel momento del reato, ha voluto il fatto; ed è colposa se ha agito per imprudenza o per negligenza. In sostanza, ciò che è decisivo per stabilire la responsabilità, ai fini dell'articolo 92 del codice penale, è l'atteggiamento psichico del momento in cui fu commesso il fatto delittuoso, e non l'atteggiamento della fase precedente, in cui il soggetto si è ubriacato.

UBRIACHEZZA PREORDINATA

Si tratta dell'ubriachezza che è predisposta al fine di commettere il reato, o di prepararsi una scusa o un comodo alibi. La responsabilità non è esclusa e né diminuita, ma la pena viene aumentata.

Tale ipotesi non è altro che l'applicazione del principio stabilito dall'articolo 87 del codice penale, con la sola variante dell'aggravamento della sanzione.

Art. 87 del codice penale
stato preordinato d'incapacità di intendere o di volere

La disposizione della prima parte dell'articolo 85 (*) non si applica a chi si è messo in stato d'incapacità d'intendere o di volere, al fine di commettere il reato, o di prepararsi una scusa.

(*)

La prima parte dell'art. 85 c.p. stabilisce che "nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se, al momento in cui lo ha commesso, non era imputabile.

UBRIACHEZZA ABITUALE

Tale categoria è prevista nell'articolo 94 del codice penale (*). In sostanza, quando il reato è commesso in stato di ubriachezza, e questa è abituale, la pena è aumentata.

Dal primo capoverso di questo articolo si desume che, per la sussistenza dell'abitudine nell'ubriachezza, si richiedono due condizioni:

- *che il soggetto abbia la consuetudine di fare un uso eccessivo di sostanza alcoliche*
- *che, in conseguenza di tale costante abitudine, venga a trovarsi spesso in stato di ubriachezza.*

(*)

Art. 94 del codice penale *ubriachezza abituale*

Quando il reato è commesso in stato di ubriachezza, e questa è abituale, la pena è aumentata

Agli effetti della legge penale, è considerato ubriaco abituale chi è dedito all'uso di bevande alcoliche e in stato frequente di ubriachezza.

L'aggravamento di pena, stabilito nella prima parte di questo articolo, si applica anche quando il reato è commesso sotto l'azione di sostanza stupefacenti, da chi è dedito all'uso di tali sostanze.

Per l'articolo 221, poi, del codice penale (*), dopo l'esecuzione della pena, in questi casi si applica di solito la misura del ricovero in una casa di cura e di custodia.

(*)

Art. 221 del codice penale *ubriachi abituali*

Quando non debba essere ordinata altra misura di sicurezza detentiva, i condannati alla reclusione per delitti commessi in stato di ubriachezza, qualora questa sia abituale, o per delitti commessi sotto l'azione di sostanze stupefacenti, all'uso delle quali siano dediti, sono ricoverati in una casa di cura e di custodia.

Tuttavia, se si tratta di delitti, per i quali sia stata inflitta la reclusione per un tempo inferiore a tre anni, al ricovero di una casa di cura e di custodia può essere sostituita la libertà vigilata.

Il ricovero ha luogo in sezioni speciali, e ha la durata minima di sei mesi.

CRONICA INTOSSICAZIONE DA ALCOOL

Si tratta dell'ultimo e più grave stadio dell'alcoolismo. In esso non si hanno disturbi passeggeri, ma una pesante forma di dipendenza.

La persona, in questi casi, è un malato grave e, perciò, l'articolo 95 (*) del codice penale ha stabilito che, per i fatti commessi in stato di cronica intossicazione prodotta da alcool, si applichino le disposizioni contenute negli articoli 88 e 89 (*vedi a pagina 4*).

(*)

Art. 95 del codice penale
cronica intossicazione da alcool
o da sostanze stupefacenti

Per i fatti commessi in stato di cronica intossicazione, prodotta da alcool ovvero da sostanze stupefacenti, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 88 e 89.

Pertanto, la cronica intossicazione è un'alterazione patologica tendenzialmente di natura permanente, mentre l'ubriachezza abituale, dato che il confine fra le due forme è molto sottile, è un'intossicazione acuta che potrebbe cessare, in teoria, con il venir meno dell'uso delle sostanze alcoliche.

Nel nostro codice penale esistono alcune norme, che hanno come scopo quello di combattere l'alcoolismo.

Si tratta delle disposizioni contenute negli articoli 686, 687, 688, 689, 690, 691, che prevedono, come reati, oltre il fatto in sé dell'ubriachezza,

anche:

- *la fabbricazione ed il commercio abusivi di bevande alcoliche*
- *il consumo delle bevande stesse in tempo di vendita non consentita*
- *la somministrazione delle medesime a minori o ad infermi di mente*
- *oppure a persone in stato di manifesta ebrietà e la determinazione in altri dello stato di ubriachezza.*

Vediamo meglio questi articoli:

Art. 686 del codice penale
*fabbricazione o commercio abusivi di liquori o droghe
o di sostanze destinate alla loro composizione*

Chiunque, contro il divieto della legge, ovvero senza osservare le prescrizioni della legge o dell'Autorità, fabbrica, o introduce nello Stato, droghe, liquori o altre bevande alcoliche, ovvero detiene per vendere o vende droghe, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 413 A € 2.48.

Alla stessa sanzione soggiace chi, senza osservare le prescrizioni della legge o dell'Autorità, fabbrica o introduce nello Stato sostanze destinate alla composizione di liquori o droghe.

E' sempre disposta la cessazione dell'attività illecitamente esercitata. Se l'attività è svolta in uno stabilimento o in esercizio per il quale è stata rilasciata autorizzazione o altro titolo abilitativo all'esercizio di diversa attività, nel caso di reiterazione delle violazioni è disposta altresì la chiusura dello stabilimento o dell'esercizio per un periodo non superiore a sette giorni.

Per le violazioni previste dal presente articolo non è ammesso il pagamento in misura ridotta a norma dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 687 del codice penale
*consumo di bevande alcoliche
in tempo di vendita non consentita*

chiunque acquista o consuma, in un esercizio pubblico, bevande alcoliche fuori del tempo in cui ne è permessa la vendita, è punito con la sanzione amministrativa fino a € 51.

Art. 688 del codice penale
ubriachezza

Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, è colto in stato di manifesta ubriachezza, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 51 a € 309.

Omissis(questo comma è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo, con sentenza 17/7/2002, n. 354).

La pena è aumentata se la ubriachezza è abituale.

Art. 689 del codice penale
*somministrazione di bevande alcoliche
a minori o ad infermi di mente*

L'esercente un'osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o di bevande, il quale somministra, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, bevande alcoliche a un minore degli anni sedici, o a persona che appaia affetta da malattia di mente, o

che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un'altra infermità, è punito con l'arresto fino a un anno.

Se dal fatto deriva l'ubriachezza, la pena è aumentata.

La condanna importa la sospensione dall'esercizio. (*)

() secondo l'articolo 35 del codice penale, la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte non può avere una durata inferiore a quindici giorni, né superiore a due anni.*

Art. 690 del codice penale
determinazione in altri dello stato di ubriachezza

Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico cagiona l'ubriachezza altrui, somministrando bevande alcoliche, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da € 30 a € 309-

Art. 691 del codice penale
*somministrazione di bevande alcoliche
a persona in stato di manifesta ubriachezza*

Chiunque somministra bevande alcoliche a una persona in stato di manifesta ubriachezza, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno.

Qualora il colpevole sia esercente un'osteria o un altro pubblico spaccio di cibo o bevande, la condanna importa la sospensione dall'esercizio. (*)

() ricordiamo, sempre a tale proposito, il contenuto dell'articolo 35 del codice penale, che prevede, appunto, che la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte priva il condannato della capacità di esercitare, durante la sospensione, una professione, arte, industria o un commercio o un mestiere, per i quali è richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza dell'Autorità.*

L'AZIONE di STUPEFACENTI

Gli stupefacenti costituiscono, come l'alcoolismo, un grave problema sociale, ed il codice penale, quindi, se ne occupa nell'articolo 93 (*) e nei già citati articoli 94, 95 (*vedi a pagina 10*), e parifica, in tutto e per tutto, l'azione delle sostanze stupefacenti all'ubriachezza.

(*)

Art. 93 del codice penale
fatto commesso sotto l'azione di sostanza stupefacenti

Le disposizioni dei due articoli precedenti (*) si applicano anche quando il fatto è stato commesso sotto l'azione di sostanze stupefacenti.

(*) per l'articolo 91 vedi a pagina 8; e per l'articolo 92 vedi a pagina 9

Pertanto, riassumendo, se l'uso degli stupefacenti non si può imputare alla colpa della persona, ha luogo il proscioglimento o la diminuzione di pena, secondo che la capacità d'intendere o di volere sia esclusa o grandemente venuta meno.

Se la particolare ebbrezza derivata dagli stupefacenti è da imputare alla volontà dell'individuo, e quindi è intenzionale, la responsabilità è completa; mentre se è preordinata, al fine di commettere il reato o di prepararsi una scusa o un alibi, la pena viene aumentata.

Inoltre, l'imputato, che è dedito all'uso di sostanze stupefacenti, e che abbia commesso il reato sotto l'azione delle stesse, è punito più gravemente e, generalmente, dopo la pena viene assegnato ad una casa di cura e di custodia.

Quando, poi, si verifica l'intossicazione cronica, si applicano le norme, che abbiamo visto più sopra, relative al vizio di mente.

Ricordiamo, ora, in conclusione, alcuni articoli sull'argomento del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

TESTO UNICO DELLE LEGGI di PUBBLICA SICUREZZA

R.D. 18 giugno 1931, numero 773

(Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 1931, numero 146)

Art. 86

Non possono esercitarsi, senza licenza del Questore, alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi, in cui si vendono al minuto, o si consumano, vino, birra, liquori od altre bevande anche non alcoliche, né sale pubbliche per bigliardi o per altri giochi leciti o stabilimenti di bagni, ovvero locali di stallaggio e simili.

La licenza è necessaria anche per lo spaccio al minuto o il consumo di vino, di birra o di qualsiasi bevanda alcoolica presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci.

Art. 87

E' vietata la vendita ambulante di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

Art. 92

omissisLa licenza di esercizio pubblico e l'autorizzazione....non possono essere date a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica ed il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giochi d'azzardo, o per delitti commessi in stato di ubriachezza, o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcoolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti.

Art. 104

E' vietato corrispondere, in tutto o in parte, mercedi o salari in bevande alcoliche di qualsiasi specie.

